



IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, in particolare l'art.14;
- VISTA la delibera del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 29 giugno 2018;
- VISTA la delibera del Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca del 9 luglio 2018;

DECRETA

ART. I sono emanate le seguenti modifiche al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti:

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti come previsto **dall'art. 14** dello Statuto, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 3 Composizione

1. Il Consiglio degli studenti è composto:

- a) **da ventuno rappresentanti, di cui almeno un rappresentante per ogni Dipartimento, eletti in un collegio composto dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università;**
- b) **dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato eletti nel Consiglio della Scuola di Dottorato.**

Art. 7 Le commissioni

1. Il Consiglio degli Studenti può organizzare la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.
2. Il numero dei componenti e la composizione delle commissioni sono fissati dal Consiglio degli Studenti.
3. **Il Consiglio degli Studenti determina le finalità e gli obiettivi della commissione al momento della loro formazione.**
4. **I componenti designati per le commissioni hanno la responsabilità di partecipare alle commissioni e informare periodicamente il Consiglio degli Studenti sull'andamento dei lavori.**
5. **La commissione al termine dei lavori redige una relazione del proprio operato da sottoporre all'attenzione del Consiglio degli Studenti.**



6. Il Consiglio degli Studenti delibera sulle proposte della commissione.

7. Il Consiglio degli Studenti, qualora si renda necessario, ha la facoltà di prorogare i lavori della commissione.

Art. 8 Convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente in maniera ordinaria a mezzo posta elettronica.
2. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
3. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti **di norma almeno tre giorni prima della seduta**. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il Consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i componenti presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.
4. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta tramite lettera firmata al Presidente.
5. Nei casi di urgenza, l'avviso della convocazione deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione, la convocazione deve riportare nel testo la motivazione.
6. Il Consiglio viene, di norma, convocato una volta al mese.

Art. 13 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato **con il parere favorevole dei 2/3 dei presenti al Consiglio**, è sottoposto all'approvazione del Senato accademico ed entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto rettorale.

ART. II Testo consolidato: A seguito delle modifiche di cui all'art. I del presente Decreto, il testo consolidato del Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti è il seguente:

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti come previsto dall'art. 14 dello Statuto, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 Generalità

1. Il Consiglio degli Studenti è la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti; esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.



Art. 3 Composizione

1. Il Consiglio degli studenti è composto:

- c) da ventuno rappresentanti, di cui almeno un rappresentante per ogni Dipartimento, eletti in un collegio composto dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università;
- d) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato eletti nel Consiglio della Scuola di Dottorato.

Art. 4 Il Presidente

1. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente nella prima seduta successiva alla nomina dei rappresentanti degli studenti.

2. Il Presidente è eletto:

- nella prima votazione a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto
- a partire dalla seconda votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio
- tutela le prerogative dei singoli componenti
- convoca il Consiglio, ne apre e chiude le sedute
- assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, osservando e facendo osservare il regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato
- mantiene l'ordine se necessario sospendendo la seduta
- sottoscrive i verbali delle sedute.

4. Nella prima seduta successiva alla nomina dei rappresentanti la funzione di Presidente è svolta dal Consigliere eletto col maggior numero di preferenze nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 5 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente eletto con il maggior numero di voti, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, esclusa la lista cui appartiene il Presidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in collaborazione con il Segretario.

Art. 6 Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.



Art. 7 Le commissioni

1. Il Consiglio degli Studenti può organizzare la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.
2. Il numero dei componenti e la composizione delle commissioni sono fissati dal Consiglio degli Studenti.
3. Il Consiglio degli Studenti determina le finalità e gli obiettivi della commissione al momento della loro formazione.
4. I componenti designati per le commissioni hanno la responsabilità di partecipare alle commissioni e informare periodicamente il Consiglio degli Studenti sull'andamento dei lavori.
5. La commissione al termine dei lavori redige una relazione del proprio operato da sottoporre all'attenzione del Consiglio degli Studenti.
6. Il Consiglio degli Studenti delibera sulle proposte della commissione.
7. Il Consiglio degli Studenti, qualora si renda necessario, ha la facoltà di prorogare i lavori della commissione.

Art. 8 Convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente in maniera ordinaria a mezzo posta elettronica.
2. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
3. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti di norma almeno tre giorni prima della seduta. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il Consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i componenti presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.
4. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta tramite lettera firmata al Presidente.
5. Nei casi di urgenza, l'avviso della convocazione deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione, la convocazione deve riportare nel testo la motivazione.
6. Il Consiglio viene, di norma, convocato una volta al mese.

Art. 9 Ordine del giorno

1. Le tematiche su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dall'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentiti il Vicepresidente, il Segretario e le eventuali commissioni istituite.
3. Nell'ordine del giorno devono essere incluse le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio e che sia stata trasmessa al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. All'inizio di ogni seduta ogni componente ha comunque la facoltà di proporre al Presidente una mozione d'ordine con cui inserire tra le tematiche in discussione un argomento di particolare urgenza non previsto all'ordine del giorno, ovvero variare l'ordine cronologico delle questioni in discussione.



Art. 10 Partecipazione di esterni

1. Le riunioni sono di norma aperte al pubblico. Solo per gravi motivi e con una delibera assunta dai 2/3 dei presenti, la seduta può non essere pubblica. Il Presidente o 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, il Direttore Amministrativo e altri membri della comunità universitaria, nonché esperti esterni perché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.

Art. 11 Validità delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.
2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente l'assemblea può chiederne la verifica prima che si proceda a deliberazione.
3. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continui a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con i punti dell'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.
4. Nel verbale dovranno essere registrati i componenti intervenuti. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, di norma viene approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 12 Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
2. Su richiesta di 1/3 dei consiglieri, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si provvede a un'ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.
4. Le proposte di modifica dello Statuto e del presente Regolamento devono essere approvate con il parere favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 13 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato con il parere favorevole dei 2/3 dei presenti al Consiglio, è sottoposto all'approvazione del Senato accademico ed entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto rettorale.



Prof. Maria Cristina Messa